

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

GUIDA ESPLICATIVA E APPROFONDIMENTI

COMUNE DI DALMINE – UFFICIO COMMERCIO/SUAP



Questa è una guida utile a tutti coloro che intendano organizzare iniziative ed eventi sul nostro territorio, dove trovare le informazioni necessarie per ottenere titoli abilitativi e servizi da parte dell'Amministrazione Comunale, rispettando i tempi necessari all'Ente per rispondere, sia in caso di accoglimento della richiesta, che in caso di responso negativo, con le dovute motivazioni.

La guida prende in esame le richieste più frequenti ricevute da parte di chi decide di organizzare una manifestazione e dà informazioni approfondite su come comportarsi per pianificare tutte le attività in modo corretto, soprattutto se vogliono organizzare un evento particolarmente complesso.

E' importante che vi attiviate per tempo: in molti casi le procedure amministrative devono essere attivate in tempo utile per garantire l'acquisizione di tutti i titoli necessari all'organizzazione dell'evento, per questo invitiamo gli organizzatori a informarsi preventivamente sulla presentazione delle domande e sulle tempistiche e in caso di chiarimenti contattare gli uffici competenti.

Cosa si intende per MANIFESTAZIONE TEMPORANEA?

Le ***manifestazioni temporanee*** sono manifestazioni musicali, sportive o danzanti, come concerti, sagre, feste, eventi di varia natura.

Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Per quanto di brevissima durata, possono essere eventi anche molto "complessi" che comportano una serie di adempimenti che coinvolgono vari uffici comunali ed enti terzi per il rilascio dei diversi titoli abilitanti.

La complessità dipende da come l'organizzatore e i partecipanti intendono sviluppare l'evento. Temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un solo giorno non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, igiene e sanità, sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto per la quiete pubblica.

A titolo esemplificativo rientrano genericamente tra le manifestazioni temporanee:

- feste popolari, sagre e feste paesane
- esposizioni, mostre, ecc.
- mercatini degli hobbisti
- mercati straordinari e/o fiere commerciali
- eventi sportivi occasionali (non competitivi)

Tra le manifestazioni temporanee, rientrano anche le attività di spettacolo e/o trattenimento, per i quali necessita il controllo della Pubblica Amministrazione ai fini di incolumità pubblica, ordine e moralità, trattasi cioè di attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Ai sensi del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e della costante prassi amministrativa, costituisce **attività di pubblico spettacolo o trattenimento** ogni manifestazione aperta al pubblico nella quale sia previsto:

- un **intrattenimento organizzato** (spettacoli, musica, trattenimenti, esibizioni);
- la **presenza di pubblico** in un luogo determinato;
- un **potenziale coinvolgimento dell'incolumità collettiva**, in relazione all'affollamento e alle condizioni dei luoghi.

La qualificazione dell'attività come "pubblico spettacolo" **non dipende dalla natura del soggetto organizzatore** (ente commerciale, associazione, parrocchia, ente religioso), **né dallo scopo di lucro o meno**, ma **esclusivamente dalle caratteristiche oggettive dell'evento**.

Pertanto, anche le **manifestazioni temporanee parrocchiali** (feste, sagre, eventi ricreativi o musicali) rientrano nell'ambito del pubblico spettacolo quando presentano le caratteristiche sopra indicate.

Per fare qualche esempio rientrano tra le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o trattenimento e necessitano di titoli previsti dal T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773:

- concerti, trattenimenti musicali all'aperto o al chiuso
- competizioni sportive (qualora rivestano carattere di pubblico spettacolo)
- rappresentazioni teatrali e cinematografiche all'aperto
- feste da ballo
- sfilate di moda

SOGLIA DEI 200 PARTECIPANTI QUALE DISCRIMINE OPERATIVO

Nelle **manifestazioni temporanee**, il principale elemento di discriminazione ai fini dell'assoggettamento alla disciplina del pubblico spettacolo e delle conseguenti procedure autorizzative è rappresentato dal **numero massimo di partecipanti/presenti contemporaneamente**.

Il **numero di persone presenti** incide direttamente su:

- il **livello di rischio per l'incolumità pubblica**;

- la **necessità o meno di una valutazione tecnica discrezionale**;
- l'**attivazione dei controlli di sicurezza** previsti dal TULPS.

In base alla normativa vigente e alle prassi consolidate:

- **le manifestazioni temporanee con un affollamento contenuto (fino a circa 200 persone)** sono generalmente considerate a **rischio standard e limitato**, purché:
 - si svolgano in spazi idonei;
 - non prevedano strutture complesse;
 - non presentino particolari criticità sotto il profilo dell'esodo e della gestione delle emergenze.
- **al superamento di tale soglia**, l'evento assume caratteristiche tali da:
 - richiedere una **valutazione specifica delle condizioni di sicurezza**;
 - rendere necessario l'applicazione della disciplina piena del pubblico spettacolo;
 - imporre il coinvolgimento degli strumenti di controllo previsti dal TULPS (Commissione di vigilanza ex art. 80 TULPS, ove dovuta).

La soglia delle **200 persone** rappresenta quindi un **criterio tecnico-amministrativo di riferimento**, ampiamente utilizzato, oltre il quale il rischio per l'incolumità del pubblico **non può più essere considerato automaticamente standardizzato**.

COLLEGAMENTO TRA PUBBLICO SPETTACOLO E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA

L'assoggettamento di una manifestazione temporanea alla disciplina del pubblico spettacolo non ha finalità meramente formali, ma è **direttamente connesso alla tutela della sicurezza e dell'incolumità dei partecipanti**, in relazione a:

- capacità di deflusso ed esodo;
- comportamento del pubblico;
- eventuali strutture temporanee;
- gestione delle situazioni di emergenza.

Per tale motivo, il **numero dei partecipanti** costituisce il parametro principale per determinare il livello di attenzione e il regime autorizzatorio applicabile.

CHIARIMENTI PER MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONE INFERIORE A 200

Si premette che il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

Negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

L'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001 e dall'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 222/2016 riporta "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

Resta comunque necessaria l'autorizzazione Comunale così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4. L'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

La Legge 07.10.2013 n. 112 che, all'art 7 recita:

"a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»".

MANIFESTAZIONI PARROCCHIALI SENZA SCOPO DI LUCRO E DISCIPLINA AMMINISTRATIVA APPLICABILE

Le parrocchie e, più in generale, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto enti senza scopo di lucro, svolgono tradizionalmente un importante ruolo sociale, educativo e aggregativo attraverso l'organizzazione di manifestazioni religiose, culturali, ricreative e di promozione della comunità locale.

Una corretta valutazione preliminare è pertanto indispensabile per individuare l'iter amministrativo appropriato e garantire lo svolgimento dell'evento nel rispetto delle norme poste a tutela della pubblica sicurezza e dell'incolumità dei partecipanti.

La disciplina applicabile agli eventi pubblici non si fonda sulla natura dell'ente organizzatore né sulla gratuità dell'iniziativa, bensì sulle **caratteristiche oggettive della manifestazione**, quali:

- la configurabilità o meno come attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- la presenza di strutture o allestimenti per il pubblico;
- la **capienza massima dell'area**, in particolare rispetto alla soglia delle 200 persone;
- la **durata dell'evento**, soprattutto se si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio o si articola su più giornate.

Ne consegue che anche eventi non a scopo di lucro possono richiedere, a seconda dei casi, **la presentazione di una SCIA o il rilascio di una specifica autorizzazione di pubblica sicurezza**, non potendosi ricondurre automaticamente alla semplice comunicazione preventiva.

Tuttavia, **il carattere non lucrativo dell'evento non comporta automaticamente l'assoggettamento a una semplice comunicazione o l'esenzione dagli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.**

Le norme di riferimento sono principalmente:

- **il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. – R.D. 773/1931);**
- **il regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940);**
- **il D.P.R. 311/2001** (semplificazioni procedurali);
- **la L. 241/1990 (SCIA);**
- **la L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 e le Linee guida regionali sulle sagre.**

PRECISAZIONI SULLA SCIA PER SPETTACOLI DAL VIVO A CARATTERE TEMPORANEO (“SCIA 2.000”)

▪ **Inquadramento normativo**

L’art. 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come più volte prorogato e da ultimo dal **D.L. 30 dicembre 2023, n. 215**, ha introdotto un **regime di semplificazione amministrativa** per determinate **manifestazioni di spettacolo dal vivo a carattere temporaneo**, consentendo, in presenza di specifiche condizioni, la sostituzione degli ordinari titoli autorizzativi con la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**.

Tale disciplina, di natura **eccezionale e derogatoria**, non costituisce un’alternativa generalizzata alla normativa sul pubblico spettacolo, ma opera **entro limiti rigorosi**, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

▪ **Ambito di applicazione della SCIA per spettacoli dal vivo temporanei**

La procedura semplificata è applicabile **esclusivamente** alle manifestazioni che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- **carattere temporaneo** dell’evento;
- **spettacoli dal vivo di natura culturale**, quali musica, teatro, danza, musical e proiezioni cinematografiche;
- svolgimento in **luogo aperto** o in spazi idonei;
- **orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00 del giorno successivo**;
- **numero massimo di partecipanti non superiore a 2.000 persone**, inteso come presenza contemporanea;
- assenza di **vincoli ambientali, paesaggistici o culturali** sull’area interessata;
- possibilità di verifica dei requisiti di sicurezza sulla base di **presupposti oggettivi e standardizzati**.

In tali ipotesi, ogni atto di autorizzazione, licenza, nulla osta o permesso non costitutivo è **sostituito dalla SCIA**, presentata dall’organizzatore allo Sportello Unico competente.

▪ **Natura e limiti della SCIA 2.000**

La SCIA per spettacoli dal vivo:

- **non costituisce licenza di agibilità;**
- **non comporta il rilascio di un titolo autorizzativo permanente;**
- **è riferita al singolo evento;**
- **presuppone che la Pubblica Amministrazione svolga un controllo di tipo ricognitivo, e non una valutazione discrezionale.**

La SCIA è pertanto utilizzabile **solo quando il livello di rischio per l'incolumità pubblica è qualificabile come "rischio standard"**, ossia valutabile esclusivamente mediante parametri tecnici predeterminati, senza necessità di un giudizio tecnico collegiale.

▪ **Rapporto tra SCIA 2.000 e Commissione di vigilanza ex art. 80 TULPS**

La presenza dei requisiti sopra indicati **non esclude automaticamente** l'intervento della **Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, prevista dall'art. 80 TULPS.

La Commissione **diviene necessaria** ogni qualvolta l'evento presenti profili tali da richiedere una **valutazione discrezionale delle condizioni di sicurezza**, non sostituibile da un'autocertificazione o da un controllo meramente formale.

Il **numero massimo di partecipanti** rappresenta una **condizione necessaria**, ma **non sufficiente**, per l'accesso al regime semplificato.

In particolare:

- **fino a 2.000 partecipanti**, la SCIA è astrattamente applicabile;
- **oltre i 2.000 partecipanti**, la SCIA è sempre esclusa e la Commissione è obbligatoria;

▪ **Collegamento con le manifestazioni temporanee (anche parrocchiali)**

Anche le **manifestazioni temporanee organizzate da enti parrocchiali o religiosi** possono rientrare nel regime della SCIA 2.000, purché ricorrano tutte le condizioni sopra descritte.

Resta ferma la distinzione in base al **numero dei partecipanti**, già evidenziata in relazione alla soglia delle **200 persone**, oltre la quale l'evento assume connotazioni tali da incidere in modo significativo sull'incolumità pubblica e richiedere livelli crescenti di controllo.

“La c.d. SCIA per spettacoli dal vivo con un massimo di 2.000 partecipanti costituisce un regime semplificato eccezionale, applicabile esclusivamente a manifestazioni temporanee che si svolgono tra le ore 8.00 e le ore 01.00 del giorno successivo e che presentano condizioni di sicurezza standardizzabili. [\(LINK SUAP\)](#)

Ove l'evento superi tali limiti, ovvero presenti profili di rischio non standard, permane l'obbligo di acquisire il parere della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 TULPS.” .

Sia in caso di **Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea in luogo aperto non a scopo di lucro** che in caso di **Segnalazione Certificata di Inizio Attività asseverata per lo svolgimento di spettacoli dal vivo a carattere temporaneo** questi sono, in base alle caratteristiche della manifestazione a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti da presentare:

1. ***Programma della manifestazione o spettacolo***

Programma della manifestazione con indicazione puntuale delle date e degli orari, il riferimento agli scopi dell'iniziativa, a eventuali convegni, seminari e ad altri eventi collaterali.

2. ***Certificato di collaudo e corretto montaggio del palco, pedana o altre strutture*** Da presentare se prevista installazione di una di tali strutture.
Dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti elettrici

Dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati redatta e firmata da un professionista abilitato.

3. ***Relazione sul sistema di mitigazione del rischio (APPROFONDIMENTO)***

Redatta secondo le indicazioni fornite dalla [Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/\(10\)](#)

4. ***Relazione tecnica attestante la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti alla normativa vigente*** in particolare in ordine alle condizioni di solidità e sicurezza, conseguente all'accertamento e verifica dei requisiti indicati dal [Decreto ministeriale 19/08/1996](#)

5. ***Ricevuta di presentazione della pratica di assistenza sanitaria tramite il portale regionale "GAMES"***

Ricevuta di presentazione della pratica tramite il portale regionale "GAMES" (Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi)

6. Domanda per il rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico

Da presentare se la manifestazione viene realizzata su area di proprietà pubblica

7. Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali

Da presentare se all'interno della manifestazione sono presenti animali.

8. Domanda di emissione di ordinanza per la modifica temporanea della viabilità

Da presentare se la realizzazione della manifestazione comporta chiusure strade, modifiche alla circolazione, utilizzo di parcheggi, ecc. In caso di utilizzo di parcheggi a pagamento, il concessionario trasmetterà all'organizzatore la richiesta di versamento del corrispondente importo dovuto per il mancato introito, come previsto dall'ordinanza emessa dal Settore Polizia Locale.

Al fine del rilascio dell'ordinanza viabilistica è necessario che la richiesta giunga con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, al fine di permettere alla Polizia Locale la valutazione della richiesta e la predisposizione dell'atto.

9. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita S.C.I.A. di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali.

Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

10. Notifica sanitaria ai fini della registrazione e suoi allegati.

Diritti dovuti per i procedimenti di registrazione e riconoscimento di competenza dell'autorità sanitaria competente.

11. Documentazione relativa all'impatto acustico ([link al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica](#))

- Attività soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico: se ha carattere temporaneo è possibile presentare Domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore;
- Attività non soggetta a presentazione di valutazione di impatto acustico: per attività non soggette a presentazione di valutazione di impatto acustico è necessario autocertificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Quadro normativo di riferimento

Manifestazioni temporanee

- ✚ R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S.
 - Applicabile alle manifestazioni temporanee che configurano pubblico spettacolo
- ✚ Nota Dipartimento della Pubblica Sicurezza 14 marzo 2013, prot. 557/PAS/U/005089/13500.A
 - Criteri di calcolo dell'affollamento (densità 2 persone/mq)
- ✚ Art. 38-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
 - Introduzione del regime semplificato per spettacoli dal vivo a carattere temporaneo
- ✚ Art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024)
 - Proroga del regime semplificato di cui all'art. 38-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 fino al 31 dicembre 2024
- ✚ Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 15015 del 7 maggio 2024
 - Chiarimenti interpretativi e indicazioni applicative sul regime semplificato per spettacoli dal vivo temporanei
- ✚ Decreto-Legge 29 dicembre 2024, n. 201 (c.d. Decreto Cultura)

- Stabilizzazione del regime semplificato a decorrere dal 1° gennaio 2025, con conferma del limite massimo di 2.000 partecipanti

Manifestazioni parrocchiali e senza scopo di lucro

- ✚ T.U.L.P.S. – R.D. 773/1931
- ✚ R.D. 635/1940
- ✚ D.P.R. 311/2001
- ✚ L. 241/1990 (SCIA)
- ✚ Legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6
- ✚ Linee guida regionali sulle sagre

Assistenza sanitaria e gestione del rischio

- ✚ Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 7 ottobre 2014, n. X/2453
- ✚ Classificazione del rischio sanitario
- ✚ Obblighi di comunicazione ad AREU
- ✚ Redazione del piano di soccorso sanitario

Attività di pubblico spettacolo e trattenimento

+ R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S.

- Art. 68 – Licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 69 – Trattenimenti in esercizi pubblici
- Art. 80 – Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Art. 18 – Preavviso al Questore per pubbliche manifestazioni

+ Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

- Art. 141 e seguenti – Verifiche tecniche e agibilità dei locali

+ D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 – Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazioni di pubblico spettacolo

+ Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222

- Art. 4 e Tabella A – Regimi amministrativi (SCIA / autorizzazione)

+ Legge 7 ottobre 2013, n. 112

- Modifiche agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. (eventi fino a 200 partecipanti)

+ Legge 7 agosto 1990, n. 241

- Art. 19 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Sicurezza e “safety”

+ Direttiva Ministero dell’Interno 19 giugno 2017, n. 11464

+ Circolare Ministero dell’Interno 7 giugno 2017, n. 555/OP/0001991/2017/1

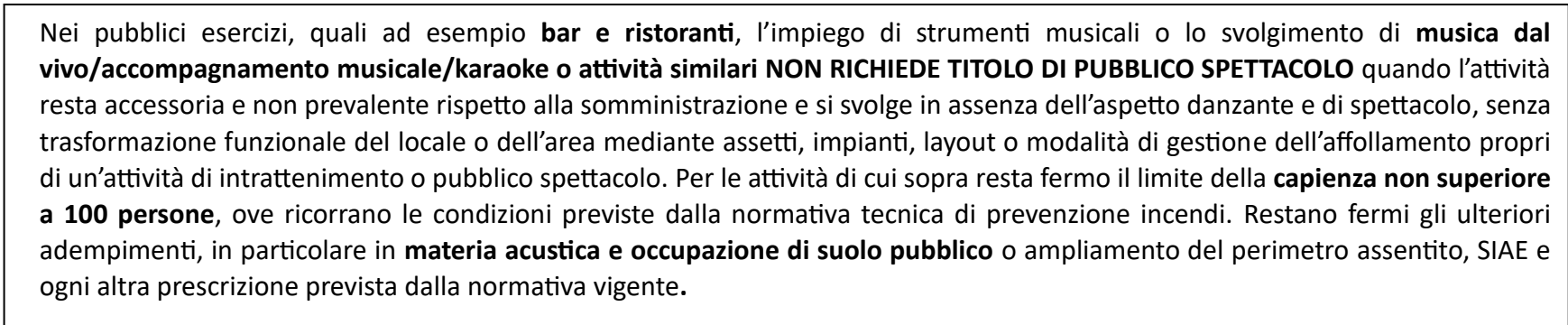
+ Circolare Ministero dell’Interno 28 luglio 2017, n. 11001/110(10)

+ Circolare Ministero dell’Interno 18 luglio 2018, n. 11001/110(10)



CITTA' DI DALMINE

3 : LUOGO APERTO

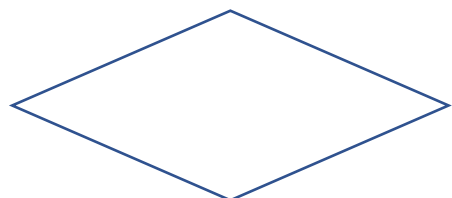


LEGENDA

Entro quando fare l'attività

[Link modulistica](#)

Attività in capo al richiedente



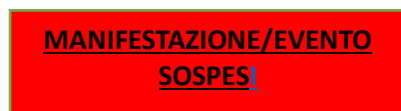
Domanda da porsi sull'evento per inquadrarlo rispetto agli obblighi normativi seguendo le frecce delle risposte



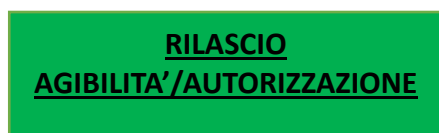
Attività dell'ufficio S.U.A.P.



Attività della C.V.L.P.S. Comunale o Provinciale in funzione delle caratteristiche dell'evento



Esito negativo delle attività di controllo, impossibile procedere con l'evento



Esito positivo delle attività di controllo si può procedere con l'evento rispettando le eventuali prescrizioni della commissione

Obblighi in materia di assistenza sanitaria e “safety”

La [Deliberazione della Giunta regionale 07/10/2014, n. 10/2453](#) ha introdotto una serie di obblighi in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni programmate. In sintesi:

- gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono quantificare il livello di rischio relativo all'evento
- per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare ad AREU lo svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato da AREU.

Per ulteriori informazioni e consultare la modulistica prevista consulta il [sito di AREU](#).

Occorre inoltre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee ([Circolare ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110\(10\)](#) come aggiornata dalla [Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/\(10\)](#), [Direttiva ministeriale 19/06/2017, n. 11464](#) e [Circolare ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1](#)).

La Comunicazione al Questore

Chi intende organizzare una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, oltre a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'evento, deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima della data di inizio ([Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 18](#)). Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso. Se si intende effettuare qualche cambiamento è necessario presentare una nuova comunicazione al Questore nel rispetto dei tempi di legge. La comunicazione resta **aggiuntiva e distinta** rispetto ad ulteriori comunicazioni/autorizzazioni comunali.

Il modulo per il preavviso di pubblica manifestazione è disponibile sul [sito internet della Polizia di Stato](#).

Approfondimenti disponibili alla seguente pagina:

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/action%3Ar_lombar%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande ([LINK AL PORTALE](#))

Titolo amministrativo richiesto

La somministrazione temporanea richiede generalmente la SCIA di somministrazione temporanea.

Requisiti principali

- Requisiti soggettivi/morali

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Per somministrare temporaneamente alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali ([Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 41](#)).

- Requisiti professionali

Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali ([Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, art. 41](#)).

- se si tratta di una manifestazione soggetta a comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande insieme alla documentazione per lo svolgimento della manifestazione
- se si tratta di una manifestazione soggetta ad autorizzazione presentare, prima dell'inizio della manifestazione, segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

- Requisiti oggettivi

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'[igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti](#).

Link utili e approfondimenti:

- Informativa generale su **Manifestazioni temporanee in luogo aperto (concerti, sagre, feste, eventi di varia natura) :**

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/action%3Ar_lombar%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto

- Informativa generale su **Manifestazioni temporanee in luogo aperto: organizzare una manifestazione non a scopo di lucro :**

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/action%3As_italia%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto%3Bnon.imprenditoriale

- Informativa generale su **Manifestazioni temporanee in luogo aperto: organizzare una manifestazione a scopo di lucro :**

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/action%3As_italia%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto%3Bimprenditoriale

- Presentazione istanza per **Manifestazioni temporanee in luogo aperto: comunicazione per lo svolgimento della manifestazione :**

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/procedure%3As_italia%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto%3Bnon.imprenditoriale%3Bcomunicazione?source=2492

- Presentazione istanza per **Spettacoli dal vivo a carattere temporaneo in luogo aperto: segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di spettacolo dal vivo a carattere temporaneo (Scia):**

https://sportellotelematico.comune.dalmine.bg.it/procedure%3As_italia%3Apubblico.spettacolo%3Bmanifestazione%3Btemporanea%3Bluogo.aperto%3Bimprenditoriale%3Bsegnalazione.certificata.covid?source=2492

Nota operativa: anche quando è sufficiente la *comunicazione*, l'organizzatore deve comunque adempiere agli obblighi di **safety & security** e di **assistenza sanitaria** previsti dalla Regione/ASL (es. portali 118/AREU), oltre agli eventuali **permessi di occupazione suolo** e **deroghe acustiche**.

Per qualsiasi chiarimento e/o dubbio si rimane disponibili all'indirizzo commercio@comune.dalmine.bg.it

